



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF004 SERVIZIO SISTEMA ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR
DPF004001 UFFICIO STATO GIURIDICO E ASSETTO ISTITUZIONALE**

DGR n. 570 del 11/09/2023

OGGETTO: PRESA D'ATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE ABRUZZO N. 70 DEL 30 AGOSTO 2023 DI INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA U.S.L. DI PESCARA E FORMALIZZAZIONE NOMINA SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 4 AGOSTO 2016 N. 171.



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 11/09/2023

Presidente:

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	MARIO QUAGLIERI	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	ASSENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF004 SERVIZIO SISTEMA ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR
DPF004001 UFFICIO STATO GIURIDICO E ASSETTO ISTITUZIONALE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE ABRUZZO N. 70 DEL 30 AGOSTO 2023 DI INDIVIDUAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA U.S.L. DI PESCARA E FORMALIZZAZIONE NOMINA SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. 4 AGOSTO 2016 N. 171.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii., ed in particolare:

- l'art. 3, comma 1-quater, che stabilisce sono organi dell'Azienda Sanitaria Locale: il Direttore Generale, il Collegio di Direzione e il Collegio Sindacale;
- l'art. 3-bis, comma 2, dispone che la nomina del Direttore generale venga effettuata entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio;
- l'art. 3, comma 6 ultimo periodo che prevede *"In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore più anziano per età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione."*;

VISTO il D. Lgs. n. 171 del 4 agosto 2016, così come modificato con il D. Lgs. 26 luglio 2017, n. 126 e in particolare:

- l'art. 1, rubricato *"Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale"*, che al comma 1, prevede che i provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali sono adottati nel rispetto delle disposizioni contenute nel medesimo decreto e al comma 2 istituisce presso il Ministero della salute l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale;
- l'art. 2 recante *"Disposizioni relative al conferimento degli incarichi di direttore generale"* che prevede:
 - al comma 1 *"Le regioni nominano direttori generali esclusivamente gli iscritti all'elenco nazionale dei direttori generali di cui all'articolo 1. A tale fine, la regione"*

rende noto, con apposito avviso pubblico, pubblicato sul sito internet istituzionale della regione l'incarico che intende attribuire, ai fini della manifestazione di interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale. La valutazione dei candidati per titoli e colloquio è effettuata da una commissione regionale, nominata dal Presidente della Regione, secondo modalità e criteri definiti dalle Regioni, anche tenendo conto di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza. La commissione, composta da esperti, indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e uno dalla regione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, propone al presidente della regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire. Nella rosa proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte consecutive, presso la medesima azienda sanitaria locale, la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale.”;

- *al comma 2 “[...] La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni. Alla scadenza dell'incarico, ovvero, nelle ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell'incarico, le regioni procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui presente articolo. La nuova nomina, in caso di decadenza e di mancata conferma, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1. In caso di commissariamento delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, il commissario è scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale.”;*

DATO ATTO che:

- con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 280 del 22 maggio 2023, secondo le procedure disciplinate dal D.lgs. n 171/2016, è stato avviato il procedimento di nomina dei Direttori Generali delle aziende UU.SS.LL. del servizio sanitario regionale della regione Abruzzo ed è stato approvato l'Avviso per la manifestazione di interesse al conferimento degli incarichi di direzione generale rispettivamente delle aziende UU.SS.L.L. di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Lanciano-Vasto-Chieti, Pescara e Teramo, pubblicato sia sul sito istituzionale della Giunta Regione Abruzzo sia sul BURAT serie speciale – n. 73 del 22/05/2023;
- con DPGR n. 52 del 10.07.2023 è stata nominata, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, la Commissione regionale di esperti incaricata di effettuare la valutazione dei candidati a Direttore generale delle Aziende sanitarie regionali abruzzesi da inserire nella rosa relativa ad ogni Azienda sanitaria regionale;

RILEVATO che il citato art. 2 comma 1 del D. Lgs 171/2016 stabilisce che la Commissione di esperti propone al Presidente della Regione una rosa di candidati nella quale non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di Direttore generale per due volte consecutive presso la medesima azienda sanitaria locale;

PRESO atto che:

- la Commissione regionale ex DPGR n. 52/2023 ha concluso la procedura di valutazione per titoli e colloquio, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del D. Lgs. n.

171/2016, allo scopo di accertare la coerenza dei profili curriculari presentati e delle esperienze professionali dichiarate rispetto alle funzioni da esercitare presso le aziende UU.SS.LL. per le quali i candidati abbiano manifestato il proprio interesse, tenuto altresì conto della complessità degli incarichi ricoperti e della dimensione della struttura in cui è stata maturata l'esperienza dirigenziale, nonché, di eventuali provvedimenti di accertamento della violazione degli obblighi in materia di trasparenza, depositando la relativa documentazione agli atti del competente Servizio del Dipartimento Sanità;

- il Presidente della Giunta Regione Abruzzo con proprio decreto n. 70 del 30 agosto 2023 ha individuato, come previsto dall'art. 2, comma 1 - penultimo capoverso - del D. Lgs. 171/2016, per le motivazioni ivi espresse, nell'ambito della riferita rosa di idonei relativa all'azienda U.S.L. di Pescara, quale Direttore Generale il Dott. Vero Michitelli per la durata di quattro anni;

DATO ATTO che, a seguito della individuazione operata con il richiamato decreto presidenziale, la Giunta Regionale, secondo il disposto dell'art. 2 comma 1 - primo capoverso - del D. Lgs. 171/2016, procede alla formalizzazione della nomina del Direttore Generale dell'azienda U.S.L., a seguito di esito positivo delle verifiche da parte del competente Servizio Risorse Umane del SSR del Dipartimento Sanità in ordine alle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconfirabilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa rispetto all'incarico di Direttore Generale di azienda U.S.L.;

RICHIAMATO il disposto dell'art. art. 3-bis comma 11 del D. Lgs. 502/1992 a norma del quale la nomina a direttore generale determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta;

RISCONTRATO che il Dott. Michitelli ha comunicato di essere attualmente collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'art. 3 bis, D. Lgs. 502/1992

DATO ATTO che il competente Servizio Risorse Umane del SSR del Dipartimento Sanità ha effettuato le dovute verifiche relativamente ai contenuti delle previste dichiarazioni e che le stesse hanno avuto esito positivo, come risulta da documentazione agli atti del competente Servizio e appositamente attestato nel modello allegato alla circolare prot. n. 0479434/22 del 8.11.2022;

RITENUTO che il contratto di diritto privato da stipulare col nuovo Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Pescara per la durata di anni 4 (quattro) debba essere redatto secondo lo "Schema di Contratto di Prestazione d'opera intellettuale", allegato sub A) parte integrante e sostanziale, che con il presente provvedimento si approva;

TENUTO CONTO che il citato D. Lgs. 171/2016 ha innovato il sistema di valutazione dei Direttori Generali, prevedendo, in particolare:

- all'art. 2 comma 2 che "(...) All'atto della nomina di ciascun direttore generale, le regioni definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi con riferimento alle relative risorse, gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico, tenendo conto dei canoni valutativi di cui al comma 3, e ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi."
- all'art. 2 comma 4 che "Trascorsi ventiquattro mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione, entro novanta giorni, sentito il parere del Sindaco o della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, (...)

verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e in caso di esito negativo dichiara, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza immediata dall'incarico con risoluzione del relativo contratto, in caso di valutazione positiva la Regione procede alla conferma con provvedimento motivato. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del direttore generale.”;

RITENUTO di approvare, nelle more della definizione di nuovo sistema di valutazione regionale, in coerenza col sistema di valutazione dei Direttori Generali delineato con le richiamate disposizioni, il “Prospetto degli obiettivi prioritari di funzionamento dei Servizi, di Salute e di Trasparenza” allegato sub B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante, sostanzialmente rimodulando fino al 31.12.2023 gli obiettivi precedentemente definiti, al fine di assicurare continuità gestionale aziendale, evidenziando che si procederà con successivo provvedimento alla formale assegnazione di nuovi obiettivi a decorrere dal 2024 in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo e programmatico nazionale e regionale, tenendo conto anche di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 531 del 30.08.2023 di approvazione degli “Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle aziende sanitarie regionali per il triennio 2024-2026” e del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) introdotto con il DM 12 marzo 2019 “Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria”, pubblicato in G.U. il 14 giugno 2019;

RITENUTO altresì, opportuno specificare, nell'ambito del riferito “Prospetto degli obiettivi”, che – in aggiunta ai delineati obiettivi prioritari - il Direttore Generale è comunque tenuto a porre in essere gli adempimenti previsti e a perseguire tutti gli obiettivi individuati come propri dell'Azienda di riferimento nell'ambito dei provvedimenti programmatici regionali (quali, a titolo di esempio ma senza finalità esaustive, Programmi Operativi, Indirizzi programmatici regionali per la redazione degli strumenti di programmazione aziendale, etc.) relativi alle singole annualità cui afferisce l'incarico del Direttore Generale, oltre che quelli espressamente sanciti da disposizioni normative, nazionali e regionali, e che anche tali adempimenti e obiettivi costituiscono oggetto di valutazione e verifica da parte dei competenti Organi regionali;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 532 del 9/09/2019 con la quale è stato adeguato il trattamento economico annuo omnicomprensivo dei Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL della Regione Abruzzo ai sensi del D.P.C.M. n. 502 del 19 luglio 1995, prevedendo l'importo di € 149.000,00 annui;

CONSIDERATO, altresì, quanto previsto dall'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502 del 19 luglio 1995, in ordine alla possibilità di integrare il trattamento economico “di una ulteriore quota, fino al 20 per cento dello stesso, previa valutazione, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 5 dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni, dei risultati di gestione ottenuti e della realizzazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, assegnati al direttore generale annualmente dalla regione”;

RITENUTO, al riguardo, opportuno stabilire che la predetta integrazione debba essere commisurata e graduata in relazione al punteggio conseguito dal Direttore Generale all'esito dei procedimenti di valutazione/verifica in ordine ai risultati aziendali conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione, secondo la metodologia di valutazione di cui all'allegato sub B), e che pertanto detta integrazione debba essere corrisposta:

- nella misura del 20% del trattamento economico annuo qualora, all'esito del processo di valutazione/verifica, il Direttore Generale consegua un punteggio complessivo pari o superiore a 160;

- nella misura del 15% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 140 ed inferiore a 160;
- nella misura del 10% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 130 ed inferiore a 140.

Non si procederà alla corresponsione dell'integrazione del trattamento economico nel caso in cui il punteggio complessivo conseguito all'esito del procedimento di valutazione/verifica sia inferiore a 130;

RICHIAMATA altresì la disposizione di cui all'art.1 comma 865 della legge 30.12.2018 n.145 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che prevede «Per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento. La predetta quota dell'indennità di risultato:

a) non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a sessanta giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;

b) è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra trentuno e sessanta giorni;

c) è riconosciuta per il 75 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra undici e trenta giorni;

d) è riconosciuta per il 90 per cento qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra uno e dieci giorni.

RITENUTO di stabilire, pertanto, che il 30% della quota di retribuzione di risultato eventualmente spettante in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui all'allegato sub B) sarà erogata secondo la modalità e la graduazione previste dal richiamato art.1 comma 865 della legge n.145/2018;

RITENUTO, altresì, di precisare che alla corresponsione di detta integrazione del trattamento economico si procederà al termine dei relativi procedimenti di valutazione/verifica, che avranno luogo, il primo, alla scadenza dei primi ventiquattro mesi di attività - ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D. Lgs. n. 171/2016 - e, successivamente, dopo ulteriori dodici mesi fino a copertura dell'intera durata contrattuale, nei termini che verranno fissati all'esito della procedura di verifica dopo i primi ventiquattro mesi di attività con provvedimento di Giunta Regionale;

RICHIAMATE, infine, le disposizioni di cui all'art. 2 comma, commi 5, 6 e 7 del D. Lgs. n. 171/2016 che testualmente prevedono:

c.5 La regione, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, provvede, entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, a risolvere il contratto, dichiarando l'immediata decadenza del direttore generale con provvedimento motivato e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui al presente articolo, se ricorrono gravi e comprovati motivi, o se la gestione presenta una situazione di grave disavanzo imputabile al mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, o in caso di manifesta violazione di legge o regolamenti o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, nonché di violazione degli obblighi in materia di

trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97. In tali casi la regione provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che si esprime nel termine di dieci giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione del contratto può avere comunque corso. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza. Il sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, nel caso di manifesta inattuazione nella realizzazione del Piano attuativo locale, possono chiedere alla regione di revocare l'incarico del direttore generale. Quando i procedimenti di valutazione e di decadenza dall'incarico di cui al comma 4 e al presente comma riguardano i direttori generali delle aziende ospedaliere, la Conferenza di cui al medesimo articolo 2, comma 2-bis, è integrata con il sindaco del comune capoluogo della provincia in cui è situata l'azienda.

c.6 è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 52, comma 4, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 534 e 535, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

c.7 I provvedimenti di decadenza di cui ai commi 4 e 5 e di decadenza automatica di cui al comma 6 sono comunicati al Ministero della salute ai fini della cancellazione dall'elenco nazionale del soggetto decaduto dall'incarico. Fermo restando quanto disposto al comma 6, lettera a), dell'articolo 1, i direttori generali decaduti possono essere reinseriti nell'elenco esclusivamente previa nuova selezione.”

VISTO il D. Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e ss.mm.ii;

VISTO il D.P.C.M. n. 502 del 19 luglio 1995 e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 171/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di poter procedere alla integrale pubblicazione del presente provvedimento, stante l'assenza di dati da omettere o minimizzare;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DATO ATTO che ai sensi della richiamata legge regionale n.77/99 s.m.e.i.:

- il Dirigente del Servizio Risorse Umane del SSR, competente nelle materie trattate nel presente provvedimento, con la sottoscrizione dello stesso ne attesta la regolarità tecnico amministrativa;
- il Direttore del Dipartimento, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base della istruttoria effettuata dal Dirigente del Servizio Risorse Umane del SSR DPF004, ne attesta la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo;

A VOTI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

D E L I B E R A

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

- 1. di prendere atto del Decreto del Presidente della Giunta Regione Abruzzo n. 70 del 30 agosto 2023, che individua, come previsto dall'art. 2, comma 1 - penultimo capoverso - del D. Lgs. 171/2016, per le motivazioni ivi espresse, nell'ambito della rosa di idonei riferita all'Azienda U.S.L. di Pescara, elaborata dalla Commissione ex D.P.G.R. n. 53 del 10 luglio 2023, quale Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Pescara, per la durata di quattro anni, il Dott. Vero Michitelli;*
- 2. di dare seguito, stante l'individuazione operata con il richiamato decreto presidenziale, secondo il disposto dell'art. 2 comma 1 - primo capoverso - del D. Lgs. 171/2016, alla formalizzazione della nomina del Dott. Vero Michitelli, quale Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Pescara, per la durata di anni 4 (quattro);*
- 3. di approvare lo "Schema di Contratto di Prestazione d'opera intellettuale", allegato sub A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;*
- 4. di dare atto che l'incarico del Dott. Vero Michitelli avrà decorrenza dalla data indicata in sede di sottoscrizione del riferito contratto di prestazione d'opera intellettuale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 3-bis comma 11 del D. Lgs. 502/1992;*
- 5. di approvare ed assegnare, nelle more della definizione di nuovo sistema di valutazione regionale, al nominato Direttore Generale gli obiettivi individuati nel "Prospetto degli obiettivi prioritari di funzionamento dei Servizi, di Salute e di Trasparenza", allegato sub B) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, nel quale sono anche stabilite le modalità di verifica del raggiungimento degli stessi, sostanzialmente rimodulando fino al 31.12.2023 gli obiettivi precedentemente definiti, al fine di assicurare continuità gestionale aziendale, evidenziando che si procederà con successivo provvedimento alla formale assegnazione di nuovi obiettivi a decorrere dal 2024 in coerenza con l'evoluzione del quadro normativo e programmatico nazionale e regionale, tenendo conto anche di quanto disposto nella deliberazione di Giunta Regionale n. 531 del 30.08.2023 di approvazione degli "Indirizzi regionali per la redazione degli strumenti di programmazione delle aziende sanitarie regionali per il triennio 2024-2026" e del Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) introdotto con il DM 12 marzo 2019 "Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria", pubblicato in G.U. il 14 giugno 2019;*
- 6. di attribuire al Direttore Generale il trattamento economico annuo omnicomprensivo di € 149.000,00, per effetto della D.G.R. n.532 del 09/09/2019 avente ad oggetto "D.P.C.M. n. 502 del 10.07.1995 (Regolamento recante norme sul contratto del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere). Adeguamento del trattamento economico" che prevede l'applicazione dell'adeguamento del trattamento economico a tutti i contratti stipulati successivamente alla data di adozione del provvedimento;*
- 7. di stabilire l'integrazione del trattamento economico annuo di una ulteriore quota fino al 20 per cento dello stesso – ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del D.P.C.M. n. 502/1995 – commisurandola e graduandola in relazione al punteggio ottenuto dal Direttore Generale all'esito dei procedimenti di valutazione/verifica in ordine ai risultati aziendali conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati dalla Regione, secondo la metodologia di valutazione di cui all'allegato sub B), stabilendosi che detta integrazione debba essere corrisposta: nella misura del 20% del trattamento economico annuo qualora, all'esito del processo di valutazione/verifica, il Direttore Generale consegua un punteggio complessivo pari o superiore a 160; nella misura del 15% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 140 ed inferiore a 160; nella misura del 10% qualora venga invece conseguito un punteggio pari o superiore a 130 ed inferiore a 140; mentre non si procederà*

- alla corresponsione dell'integrazione del trattamento economico nel caso in cui il punteggio complessivo conseguito all'esito del procedimento di valutazione/verifica sia inferiore a 130;*
- 8. di stabilire che il 30% della quota di retribuzione di risultato eventualmente spettante in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui all'allegato sub B) sarà erogata secondo la modalità e la graduazione previste dal richiamato art.1 comma 865 della legge n.145/2018;*
 - 9. di precisare che alla corresponsione di detta integrazione si procederà al termine dei relativi procedimenti di valutazione/verifica in ordine ai risultati aziendali conseguiti e al raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale dalla Regione, che avranno luogo, il primo, alla scadenza dei primi ventiquattro mesi di attività - ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del D. Lgs. n. 171/2016 - e, successivamente, dopo ulteriori dodici mesi fino a copertura dell'intera durata contrattuale, nei termini che verranno fissati all'esito della procedura di verifica dopo i primi ventiquattro mesi di attività con provvedimento di Giunta Regionale;*
 - 10. di dare atto che il Presidente della Giunta Regionale procederà alla sottoscrizione del contratto di diritto privato con il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. di Pescara, redatto in conformità allo "Schema di Contratto di Prestazione d'opera intellettuale" allegato sub A);*
 - 11. di ribadire quanto già previsto dalla DGR n. 899/2015, in merito alla previsione di eventuale risoluzione di diritto del contratto di nomina, a seguito di norme e/o atti di riorganizzazione delle Aziende USL abruzzesi. In tal caso il nominato Direttore Generale non avrà nulla a pretendere.*



**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF004 SERVIZIO SISTEMA ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR
DPF004001 UFFICIO STATO GIURIDICO E ASSETTO ISTITUZIONALE**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Grazia Palma
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Grazia Palma
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPF004 Servizio Sistema Organizzativo e Risorse Umane del SSR
Alba La Barba
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DRG DIREZIONE GENERALE
Antonio Sorgi
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A05 Segreteria Assessore Salute, Famiglia e Pari Opportunita'
Nicoletta Veri
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE OMISSIS

Nome allegato: defnew schema di contratto all. a.pdf
Impronta D3A7D5BEEE181BB93E0B51E7557944253ADA6D5BBA5A10362F92884DA02423EF
Nome allegato: defrevprospetto degli obiettivi allegatob.pdf
Impronta C730CA2C0BDD83562F71F040701855D9505BAC82175F3A925CF35FBEF7723CCB



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPF DIPARTIMENTO SANITA' PESCARA
DPF004 SERVIZIO SISTEMA ORGANIZZATIVO E RISORSE UMANE DEL SSR
DPF004001 UFFICIO STATO GIURIDICO E ASSETTO ISTITUZIONALE**

(Firmato digitalmente da)
**MARCO MARSILIO
PRESIDENTE**

Data: 11/09/2023 15:09:40
Nr. di serie certificato: 5268348803568529325

(Firmato digitalmente da)
**DANIELA VALENZA
SEGRETARIO**

Data: 11/09/2023 15:40:53
Nr. di serie certificato: 7714802313482283681